

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREORDINATI ALL'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7.8.1990 n. 241.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina sia la determinazione dei termini - non altrimenti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento - per l'adozione dei provvedimenti espressi, di cui all'art. 2 della legge 7/8/1990 n. 241, sia l'individuazione delle unità organizzative titolari della relativa istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza, o che debbono essere iniziati d'ufficio per obbligo di legge o di regolamento, e che incidono su situazioni giuridiche soggettive di terzi.

Art. 2

Responsabili del procedimento

1. Nelle tabelle allegate al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, sono individuate, per ciascun tipo di procedimento, le unità organizzative cui è affidato il compito dell'istruttoria procedimentale, dello svolgimento delle relative fasi, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della

legge 7.8.1990 n. 241 sono il dirigente del Settore preposto alla unità organizzativa competente ed il dipendente di cui ai commi 3 e 4.

3. Il dirigente di Settore, in relazione al singolo procedimento, assegna a sè o ad altro dipendente del proprio Settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o le singole fasi procedurali nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, designando altresì il sostituto, per i casi di assenza o di impedimento.
4. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per altro dipendente del proprio Settore sia gli altri dirigenti, sia gli altri dipendenti di qualifica non inferiore alla settima, presenti nel Settore stesso.
5. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 2, è considerato responsabile del singolo procedimento esclusivamente il dirigente di Settore.
6. Per il Servizio Contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento dei contratti.
7. In ogni caso, gli atti amministrativi a rilevanza esterna sono adottati dai dirigenti, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di questa Provincia.

Art. 3

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento come individuato ai sensi dell'art. 2 dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, indicando:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Ove la comunicazione personale, in ragione del numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma precedente sono resi noti mediante

pubblicazione all'albo pretorio della Provincia o tramite altra forma di pubblicità idonea, di volta in volta stabilita dall'amministrazione.

Art. 4

Computo dei termini

1. Il termine per la conclusione del procedimento conseguente ad istanza di parte decorre dal ricevimento della domanda da parte del responsabile del procedimento di cui al precedente art.2. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di esecutività della deliberazione ovvero dalla data di assunzione dell'atto formale di iniziativa degli organi competenti.
2. I termini per la conclusione del procedimento sono precisati nelle tabelle allegate al presente regolamento, avuto riguardo alla natura ed alla complessità del procedimento ed alla sua eventuale articolazione in fasi.
- 3 I termini rimangono sospesi:
 - a) nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti od organismi, per il tempo indicato, rispettivamente, nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della legge 7/8/1990 n. 241, ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, storico-artistica, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, nonché le risultanze degli esperimenti e degli accertamenti dei limiti e dei contingenti richiesti dall'art. 19, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241 per il rilascio degli atti di consenso dell'amministrazione all'esercizio di attività private;
 - b) per il tempo necessario all'adozione di atti ed alla acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che debbono essere recepiti in relazione al singolo procedimento;
 - c) nei casi in cui l'adozione di provvedimenti è subordinata all'introito del controvalore dei trasferimenti dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi e Prestiti, di altri Istituti di credito, nonché di ogni pubblica amministrazione o ente pubblico;

- d) durante il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 agosto di ogni anno;
4. Qualora la domanda sia ritenuta non regolare od incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.
In questo caso, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della documentazione integrativa o della domanda regolarizzata o completata.
5. Salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini sono interrotti per il tempo necessario alla acquisizione dei documenti, nonché dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio - ovvero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 - richiesti alle parti che hanno prodotto l'istanza, da cui ha avuto inizio il procedimento o, comunque, interessate al procedimento medesimo.
In questo caso, i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di acquisizione dei dati sopra indicati.
6. I termini di cui al presente regolamento possono essere prorogati, per sopravvenute esigenze istruttorie, per non oltre 120 giorni, dagli organi competenti, con atto motivato da comunicare agli interessati.
7. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 19.3.1990 n. 55 è, comunque, vietata l'adozione di un provvedimento, in difetto dell'acquisizione della certificazione antimafia, nei casi previsti dalla legge.

Art. 5

Conferenze dei servizi

1. Nei casi previsti dagli artt. 14 e 15 della legge 7.8.1990 n. 241, qualora siano indette conferenze dei servizi, secondo le modalità di cui all'art. 67 dello Statuto, il responsabile del procedimento - ove ne abbia la competenza - acquisisce intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.
2. Quando siano coinvolti esclusivamente servizi interni all'ente, la prima riunione della conferenza di cui al comma precedente si deve svolgere entro trenta giorni dalla indizione della stessa, e

l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti deve concludersi entro i successivi trenta giorni.

3. Nel caso in cui la conferenza dei servizi coinvolga altre amministrazioni pubbliche, i termini di cui al comma precedente sono di sessanta giorni per lo svolgimento della prima riunione e di successivi sessanta giorni per la conclusione dell'esame contestuale dei vari interessi coinvolti.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i termini di sospensione - di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 - si intendono sostituiti, ad ogni effetto, da quelli determinati dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il responsabile del procedimento, ove ne abbia la competenza, convoca la conferenza dei servizi, indicando l'oggetto o gli oggetti da trattare, la presiede e ne dirige i lavori, raccoglie a verbale i pareri e le valutazioni dei servizi e delle amministrazioni interessate, compila una relazione conclusiva che, nei casi previsti dall'art. 14 della legge 7.8.1990 n. 241, tiene luogo degli assensi di cui al comma 1.
6. Salvo il caso di competenza propria, la relazione sarà trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, all'organo competente ad emettere l'atto finale, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dal ricevimento.
7. Alle conferenze dei servizi preordinate alla conclusione degli accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, richiedenti, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata ed integrata di soggetti pubblici, nonchè per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai soggetti sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142, recante norme in materia di accordi di programma, ed all'art. 15 della legge 7.8.1990 n. 241, recante norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonchè le disposizioni contenute in materia nello Statuto della Provincia.

Art. 6

Esclusioni

1. Salvi i casi previsti dalla legge, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano nè alla concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nè alla attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare 29.11.1990 n. 103-15534/336, esecutiva ai sensi di legge.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, ai seguenti procedimenti: a) a quelli avanti l'autorità giudiziaria; b) a quelli tributari; c) a quelli per l'esercizio di attività di polizia amministrativa e giudiziaria; d) a quelli per l'esercizio delle funzioni politiche o, comunque, connesse all'espletamento del mandato amministrativo ed all'organizzazione e funzionamento degli organi deliberativi dell'amministrazione, fatta salva l'osservanza dei termini previsti dalla legge e dallo Statuto; e) a quelli relativi alle fattispecie previste dall'art. 71 dello Statuto; f) a quelli i cui termini sono determinati da leggi e regolamenti, g) a quelli preordinati a provvedimenti, nei confronti dei quali si applicano le disposizioni in materia di silenzio-assenso o di semplice comunicazione di inizio di attività privata.

Art. 7

Integrazioni e modificazioni del regolamento

1. I procedimenti amministrativi, individuati in data successiva alla pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con apposito provvedimento integrativo.
2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento verrà predisposta dal Segretario Generale, su proposta del dirigente del Settore Programmazione, una relazione di verifica dell'attuazione della disciplina di cui ai precedenti articoli, contenente tra l'altro proposte di riduzione dei termini dei procedimenti, in relazione alle possibilità di ottimizzazione degli stessi.